SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 853)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1977

(V. *Stampato n.* **1592**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino detto modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazio-

ne della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti" ».

« Art. 2-*ter*. — Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonchè le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.

È altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi dteerminata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali ».

All'articolo 3, dopo le parole: « legge 9 ottobre 1971, n. 825 », sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il 30 giugno 1978, ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 luglio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nè la soprattassa e gli interessi previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro il 15 luglio 1977 con effetto dal 1° gennaio 1977 mediante rinnovazione dell'atto a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente recante gli estremi della relativa registrazione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino detto modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 2.

Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, da farsi con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, gli uffici che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, continuano ad esercitarla e dal 1° gennaio 1978 svolgono tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2-*bis*.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti ».

Art. 2-*ter*.

Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è prorogato al 30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, nonchè le relative soprattasse ed interessi, liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.

È altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali.

Art. 3.

Fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, da farsi con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 dlla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, gli uffici che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, continuano ad esercitarla e dal 1° gennaio 1978 svolgono tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)